

Prot. 1491
del 03.02.2022

Ai responsabili di Settore

Federico Ferrarato

Silvia Capuzzo

Emido cellini

Simona Gambari

Patrizia Fabbri

[via mail istituzionale](#)

Ai Dipendenti tutti

[via mail istituzionale](#)

e p.c.

Al sindaco

Omar Mattioli

[via mail istituzionale](#)

alla Giunta Comunale

[via mail istituzionale](#)

Al responsabile dell'Ufficio Unico del Personale

Unione Terre di Pianura

Teodoro Vetrugno

[via mail istituzionale](#)

Oggetto: **Circolare – Aspetti applicativi della disciplina del lavoro straordinario.**

Con la presente circolare si intendono fornire ai responsabili di settore e ai dipendenti ad essi assegnati alcuni chiarimenti per la corretta applicazione dell'istituto del lavoro straordinario disciplinato, nel nostro sistema ordinamentale, dal combinato disposto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.

Il contenuto della presente circolare e le indicazioni in essa fornite sono finalizzate ad evitare che si verifichino distorsioni nell'attività gestionale dell'istituto.

In via preliminare si ricordano le fonti di disciplina dell'istituto che sono:

- il decreto legislativo n. 66/2003 di attuazione delle "direttive 93/104/CE e 2000/34/CE" (concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni legali e contrattuali in materia di orario di lavoro") che ha, di fatto, introdotto la distinzione dell'orario di lavoro nelle sole due categorie dell'orario di lavoro ordinario e straordinario;

- i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle regioni ed autonomie locali:

1 aprile 1999, 14 settembre 2000 e 21 maggio 2018;

Dal predetto combinato disposto normativo e contrattuale ne consegue che:

- **le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali** e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro;

- **le prestazioni di lavoro straordinario sono espressamente e preventivamente autorizzata dal dirigente** e ciò anche al fine di consentire un effettivo rispetto dei vincoli quantitativi e di spesa in materia previsti in bilancio;

- **il lavoro straordinario deve essere contenuto e deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste** dai contratti collettivi di lavoro.
- i contratti collettivi consentono al lavoratore di chiedere, nei limiti delle ore sotto specificati, in alternativa al pagamento delle ore straordinarie di lavoro la possibilità di usufruire di riposi compensativi da fruire, compatibilmente, con le esigenze organizzative e di servizio.
- **la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario**, ove per durata media si intende quella riferita ad un periodo non superiore a sei mesi;
- le prestazioni di lavoro ordinario e straordinario di ogni collaboratore sono soggette ai seguenti limiti temporali ordinari così distinti:
 - 1) limite giornaliero di prestazione individuale di lavoro 10 ore;
 - 2) limite settimanale di 12 ore medie di straordinario;
 - 3) limite annuale di 180 ore di straordinario.
- la normativa con i limiti sopra rappresentati intende escludere che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie, individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell'amministrazione e il rispetto delle condizioni psico-fisiche del dipendente, possano creare per l'impiegato nocimento alla sua salute ed alla sua dignità di persona.

L'obbligo della preventiva autorizzazione a svolgere lavoro straordinario, da parte del responsabile di settore, svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'articolo 97 della Cost., deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione.

In generale, infatti, la preventiva autorizzazione implica la verifica in concreto delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro e rappresenta lo strumento per evitare, che, attraverso incontrollate erogazioni di somme di danaro per prestazioni di lavoro straordinario, si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio con grave nocimento dell'equilibrio finanziario dei conti pubblici.

La formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire, per l'amministrazione, anche lo strumento per la valutazione delle concrete esigenze delle proprie strutture quanto al loro concreto funzionamento, alla loro effettiva capacità di perseguire i compiti assegnati ed espletare le funzioni attribuite dalla legge, nonché all'organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza, onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni straordinarie costituisca elemento di programmazione dell'ordinario lavoro. Deve anche aggiungersi, non da ultimo, che la preventiva autorizzazione costituisce assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il responsabile di settore che la emette, al fine di rispettare i ristretti limiti finanziari entro cui è consentito liquidare siffatto genere di prestazioni attesa anche la sopra evidenziata loro eccezionalità.

Alla luce del quadro normativo e contrattuale in essere e per evitare il verificarsi di situazioni patologiche dell'istituto con negative ricadute in termini funzionali e organizzativi

si stabilisce quanto segue:

- il Responsabile di settore deve preventivamente autorizzare la prestazione di lavoro straordinario sulla base di concrete esigenze di servizio, per eventi e situazioni non programmabili, escludendo ogni forma generalizzata di autorizzazione preventiva o di autorizzazione postuma;
- l'autorizzazione è necessaria a prescindere dal fatto che vengano retribuite le ore di lavoro straordinario o si usufruisca di riposo compensativo dello straordinario che non sia possibile retribuire;

- fermo restando i limiti orari sopra esposti è necessario che le ore di lavoro straordinario, preventivamente autorizzato, da tradurre, se richiesto dal lavoratore, in riposi compensativi siano usufruite in tempi ragionevoli e comunque con modalità, valutate dal responsabile del settore con i propri poteri datoriali, atte ad evitare che si creino situazioni anomale di eccesso di accumulo di riposi che pregiudichino il buon funzionamento del servizio.

Al fine di fronteggiare eventuali situazioni anomale di accumulo di ore creatosi nel tempo si invitano i responsabili di settore, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, a voler procedere, in accordo con il dipendente, alla programmazione del recupero di eventuali riposi compensativi delle ore di lavoro straordinario, non retribuito, nel minor tempo possibile e senza pregiudizio per il regolare funzionamento del servizio.

Per completezza di informazione sullo straordinario e sulla preventiva autorizzazione si ricorda che:

- il Consiglio di Stato, sez. II, 27 aprile 2020 n. 2666, ritiene che solamente in casi eccezionali è configurabile un provvedimento successivo quando la prestazione lavorativa straordinaria non fosse prevedibile, svolta per doveri d'ufficio, nell'esclusivo interesse pubblico e fosse, inoltre, indifferibili e urgenti (Consiglio di Stato, sez. II, 27 aprile 2020 n. 2666);
- sull'argomento si ricorda che l'ARAN ritiene che non sia possibile l'autorizzazione postuma;
- una recente sentenza della Corte di cassazione, n. 41251/2021, attesta che in difetto delle condizioni richieste ai fini del pagamento delle prestazioni rese oltre l'orario normale di lavoro non può sorgere alcun diritto al compenso.

La presente circolare lascia impregiudicati e non incide, in termini quantitativi e/o autorizzativi, i periodi di lavoro straordinario prestati in occasione di "consultazioni elettorali e referendarie, per eventi straordinari e calamità naturali", caratterizzati dalla loro eccezionalità, casi di forza maggiore o casi in cui la mancata prestazione del lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave o immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione eventualmente disciplinati da specifica normativa e deroghe contrattuali.

Si ricorda che l'attività di buona gestione delle risorse umane assegnate e il rispetto delle norme di riferimento è parte del processo di valutazione della performance individuale dei responsabili.

Cordiali saluti

Dalla Residenza Municipale,
3 Febbraio 2022

Il Segretario Generale
Avv. Giuseppe Beraldi